



**LE COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE SONO PROPRIE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI (e non esistono esclusive al riguardo).**

Come recentemente chiarito dall'art.1-bis della legge n. 116 del 11 agosto 2014 (di conversione del decreto-legge n. 91/2015) **le competenze in materia forestale appartengono agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati**; questo il testo integrale della disposizione:

*“L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che **sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.**”*

anche se gli Agrotecnici non sono gli unici professionisti a poter svolgere questa attività, essendo altresì consentita ad altri soggetti identicamente preparati.

Sono pertanto prive di fondamento le rivendicazioni di “*esclusive*” professionali in materia di forestazione avanzate dall'Ordine degli Agronomi in questi giorni, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 che ha sancito l'incompetenza in materia di forestazione dei Periti agrari, confermando invece quella degli Agronomi: ma si è trattato di una sentenza ovvia, posto che i Periti agrari non hanno specifiche competenze “forestali” declinate nel loro ordinamento professionale.

Non così gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che ne hanno di solide, come sopra indicato; va peraltro ribadito come l'ordinamento professionale degli Agronomi, così come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non prevede competenze esclusive ma unicamente l'esercizio delle competenze che la legge assegna a ciascuna delle categorie professionali.

Sotto questo profilo, pertanto, non vi sono dubbi che le attuali leggi professionali **attribuiscono puntuali competenze forestali tanto all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati quanto a quello degli Agronomi e Forestali, ma non in via esclusiva**, ben potendo il legislatore attribuire in futuro, ad altri soggetti identicamente preparati -*anche in nome di una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi professionali*- le medesime competenze, mentre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 si limita a prendere atto che, in base al loro attuale ordinamento, i Periti agrari hanno competenze forestali assolutamente minime e limitate ai soli aspetti produttivi.

Roma, 14 agosto 2015